



COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA

pag. 1

Copia Verbale di Deliberazione N° 67 del 06-09-2010 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO ANNO 2010 - LEGGE 431/98 ART. 11 - FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE

L'anno duemiladieci il giorno sei del mese di settembre alle ore 14:00, nella sala delle riunioni con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

BROCCOLO ROBERTO	SINDACO	P
ROZZI CHRISTIAN	VICE SINDACO	P
CARRADORI DANIELE	ASSESSORE	P
ORAZI RITA	ASSESSORE	P
PETRINI CASSANDRA	ASSESSORE	P

Assiste il Segretario DR GIATTINI ETTORE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BROCCOLO ROBERTO nella sua qualità di SINDACO invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal competente Ufficio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono integralmente condivisi di dover deliberare in merito;

VISTI i favorevoli pareri resi in ordine all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo n.267 del 18.08.2000;

CON VOTI UNANIMI PALESI

DELIBERA

1) Il documento istruttorio allegato in calce alla presente deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2). È confermata per l'anno 2010 nella misura massima non superiore a euro 500,00 mensili l'entità massima dei canoni di locazione rispetto ai quali risulterà erogabile il contributo integrativo di cui alla legge 431/1998;

3) di approvare nei testi allegati l'avviso pubblico ed il modello di domanda da utilizzare per la richiesta di contributo;

4) di disporre la pubblicazione di apposito manifesto, l'affissione di idonei avvisi nelle bacheche comunali e l'attivazione nell'ambito del servizio segreteria - servizi sociali di quanto necessario per assicurare ai cittadini interessati tutte le informazioni del caso per essere posti in grado di presentare correttamente le domande;

- Disporre la comunicazione in elenco del presente atto ai Capigruppo Consiglieri ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000

INOLTRE

in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con separata ed unanime votazione resa in forma palese

DELIBERA

di renderlo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267,

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.LGVO N. 267 DEL 18.08.2000
LEGGE 431/1998

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Vista la Legge n. 431/1998 istitutiva del Fondo Nazionale per l'erogazione di contributi a conduttori di alloggi che sostengono spese di locazione onerose rispetto ai redditi familiari;

I requisiti minimi per beneficiare dei contributi ed i criteri per la determinazione dell'entità dei medesimi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito del canone di locazione sono stati determinati con DM. LL.PP. 7.06.1999 ed in particolare l'art.1 comma 3 stabilisce che, ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniali e del nucleo familiare deve essere resa apposita dichiarazione ai sensi del D.L.vo 109/1998;

Che la R.M. con l'art. 12 della L.R. 36/2005 riguardante il riordino del sistema regionale delle politiche abitative, stabilisce che negli interventi di sostegno alle locazioni private ai sensi dell'art. 11 della legge 431/98 per la valutazione della capacità economica familiare si fa riferimento ai criteri di cui al D.L.vo 109/98;

Vista la D.G.R. 1288 del 03.08.2009 e successive modificazioni e integrazioni della D.G.R. n. 293 del 09/02/2010 relativa ai criteri cui i Comuni devono attenersi per la predisposizione dei bandi di accesso al fondo per il sostegno ai canoni di locazione degli immobili;

Dato atto che compete ai Comuni dare materiale attuazione alla erogazione dei contributi;

Rilevato che l'attuazione di cui si tratta comporta:

- l'emanazione di apposito avviso;
- la predisposizione dei modelli di domanda;
- la raccolta delle domande;
- l'esame delle medesime;
- la formazione delle due graduatorie previste in relazione alle due diverse categorie di reddito prese in considerazione;

Ritenuto che la determinazione di tale limite sia stata posta in capo ai Comuni in relazione alla varietà delle situazioni caratterizzanti il mercato delle locazioni nei diversi territori con lo scopo quindi che l'individuazione della entità massima del canone sia operata da ciascun Comune avuto riguardo alle situazioni di disagio abitativo;

Dato atto che la predetta entità massima di canone possa essere

congruamente determinata in ragione di un importo locativo non superiore ad EURO 500,00 alla luce:

- delle informazioni assunte in ordine al mercato delle locazioni e alle condizioni di disagio abitativo;
- delle previsioni della legge 431/98 circa la misura dei canoni di locazione oltre la quale i canoni stessi hanno titolo alla integrazione solo se sono in possesso di un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), con incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE, rientranti entro i valori di indicati nell'allegato bando

I valori da prendere a riferimento per il calcolo dell'ISEE sono quelli desunti dai redditi prodotti nell'anno 2009;

Visto lo schema di avviso pubblico predisposto con scadenza prevista per il 14 ottobre 2010;

Visto il modello di domanda approntato per facilitare i soggetti interessati a rendere le prescritte dichiarazioni fornendo tutti gli elementi rilevanti ai fini della formazione delle due graduatorie previste;

PROPOSTA:

Alla Luce di quanto sopra esposto propone di deliberare quanto segue:

1. È confermata per l'anno 2010 nella misura massima non superiore a euro 500,00 mensili l'entità massima dei canoni di locazione rispetto ai quali risulterà erogabile il contributo integrativo di cui alla legge 431/1998;

2. di approvare nei testi allegati l'avviso pubblico ed il modello di domanda da utilizzare per la richiesta di contributo;

3. di disporre la pubblicazione di apposito manifesto, l'affissione di idonei avvisi nelle bacheche comunali e l'attivazione nell'ambito del servizio segreteria - servizi sociali di quanto necessario per assicurare ai cittadini interessati tutte le informazioni del caso per essere posti in grado di presentare correttamente le domande;

4. rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del Servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto esprime parere favorevole in ordine

alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
(F.TO DR. ETTORE GIATTINI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime per quanto di competenza parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.TO DR. ETTORE GIATTINI)

COMUNE DI URBISAGLIA

BANDO

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA SPESA SOSTENUTA PER CANONE DI LOCAZIONE L. 431/98 – anno 2010

Art. 1 – OGGETTO

Il presente avviso ha per oggetto modalità e condizioni per l'accesso al Fondo Nazionale, per l'erogazione di contributi ad inquilini che sostengano un canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare, sostenuta nell'anno 2009, previsti sia dall'art. 11 della Legge 431/1998 che dalla D.G.R. n. 1288 del 03/08/2009.

Art. 2 – REQUISITI

Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P.;
- b) alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- c) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso solo se munito di regolare permesso o carta di soggiorno e di risiedere da almeno 5 anni continuativi nella Regione Marche o di risiedere da almeno 10 anni continuativi nel territorio nazionale;
- d) residenza anagrafica nel Comune di Urbisaglia e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- e) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località;
- f) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), con incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, rientrante entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A

Valore ISEE non superiore ad € 5.349,89 (equivalente all'importo annuo dell'assegno sociale INPS per l'anno 2010) - Incidenza del canone non inferiore al 30%

FASCIA B

Valore ISEE non superiore ad € 10.699,78 (equivalente all'importo annuo di due assegni sociali INPS per l'anno 2010) - Incidenza del canone non inferiore al 40%

Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione per famiglie composte da una sola persona.

I valori da prendere a riferimento per il calcolo dell'ISEE sono quelli desunti dai redditi prodotti nell'anno 2009.

Art. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo dovrà essere redatta utilizzando gli appositi modelli, in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Urbisaglia sito in Corso Giannelli, 45 tel. 0733-512627, **entro il 14 ottobre 2010.**

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo.

Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato richiesta di contributo.

Insieme alla domanda deve essere presentata la seguente documentazione, in copia fotostatica:

- carta d'identità (nell'ipotesi di invio per posta);
- carta o permesso di soggiorno di tutto il nucleo familiare, in corso di validità, per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;
- codice fiscale del richiedente;

- dichiarazione sostitutiva unica e attestazione valore ISEE per l'anno 2010, relativa all'anno 2009, rilasciata dai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF);
- contratto di locazione regolarmente registrato e bolletta di affitto mese di agosto/settembre 2010.
- per chi dichiara in domanda l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità la copia della relativa certificazione rilasciata dalle competenti autorità;
- eventuale copia del provvedimento di rilascio di immobile, non intimato per inadempienza contrattuale.

Art. 4 – DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE e precisamente:

- per le domande di Fascia A, il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza del canone di locazione al 30% del valore ISEE;
- per le domande di Fascia B, il contributo sarà tale da ridurre l'incidenza del canone di locazione al 40% del valore ISEE.

- Il contributo sarà erogato in base all'assegnazione disposta dalla Regione Marche.

Il canone di locazione massimo riconoscibile ai fini del contributo viene fissato in € 500,00 mensili, al netto degli oneri accessori.

Il contributo economico non potrà in ogni caso essere superiore all'ammontare del canone di locazione.

I richiedenti dovranno presentare al Comune, ove richiesto, sia le ricevute di pagamento dei canoni di locazione o documenti equipollenti, che eventuale ulteriore documentazione richiesta e ritenuta necessaria, a pena la decadenza dal contributo.

Dalla documentazione deve risultare chiaramente l'importo dell'affitto distinto dagli eventuali oneri accessori.

Se al momento della liquidazione del contributo risulteranno, tramite controlli o per motivi di ufficio, non presentate le ricevute relative a qualche mensilità (anche se pagata), il contributo sarà ridotto non tenendo conto di tale mensilità senza che al Comune possa essere imputata alcuna responsabilità.

Il Comune concederà i contributi entro i limiti della somma appositamente assegnata dalla Regione Marche.

Se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda trasferisce la propria residenza in altro Comune, potrà essere erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda; dovrà altresì comunicare al Comune tutte le variazioni che dovessero intervenire durante l'anno: riduzione del canone di locazione, acquisto di un immobile ecc.

In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà il contributo, così ricalcolato agli eredi. In tal caso, gli stessi dovranno presentare apposita domanda al Comune allegando la documentazione attestante il loro stato.

Art. 5 – NON CUMULABILITA' CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, compresi quelli per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 7 dell'Ordinanza Ministro Interni n. 2688 del 28.09.1997 e successive modificazioni.

Il richiedente avrà cura di precisare:

- l'importo richiesto o già percepito;
- la normativa in base alla quale è stata presentata domanda.

Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo massimo concedibile sarà pari alla differenza tra l'ammontare dell'importo concedibile, ai sensi del presente bando, e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo. Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con Legge.

Art. 6 -VERIFICHE

Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.

Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di Legge e comporteranno la perdita del beneficio.

In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese in merito al reddito, il Comune avrà facoltà di richiedere all'interessato apposita dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130 o di inviare gli atti agli Uffici Finanziari per gli accertamenti di competenza.

Art. 7 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Per poter esaminare la domanda di contributo, è necessario che la persona interessata fornisca i dati (cioè le informazioni) indicati nel modello di domanda. Se la persona rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non potrà accogliere la domanda di contributo.

La persona responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Comunale. L'incaricato al trattamento dati è il Responsabile del procedimento dei servizi sociali.

I dati personali forniti:

- saranno protetti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 196/2003;
- saranno raccolti e utilizzati, sia con mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con mezzi cartacei, solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'erogazione del servizio richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari;
- saranno trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche per gli adempimenti connessi con la concessione e il pagamento del contributo e per confluire nell'Osservatorio regionale per la condizione abitativa;
- potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti;
- potranno essere utilizzati per la verifica dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La persona interessata potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, al Segretario Comunale, per esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003.

La normativa che prevede gli obblighi e i compiti in base ai quali è fatto il trattamento dei dati, compresi quelli “sensibili”, è quella contenuta nella legge n. 431/98 e successive modifiche e integrazioni e nella D.G.R. n. 1288 del 03/08/2009.

Urbisaglia lì settembre 2010



COMUNE DI URBISAGLIA

Provincia di Macerata

Ufficio Servizi Sociali

C.so Giannelli, 45



BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI A INQUILINI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE DIRETTORE GENERALE

Richiamato l'art. 11 della Legge n° 431/1998;

Visto il D.M.LL.PP. del 7/06/1999 e la Legge 388/2000 dall'art. 80, commi 20 e 21, l'art. 1 della Legge 21/200, la D.G.R. 1288 del 3 agosto 2009 e la D.G.R. n. 293 del 09/02/2010

RENDE NOTO

Che i cittadini residenti ad Urbisaglia **possono inserirsi in graduatoria** per ottenere un contributo finalizzato a sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione privata se in possesso dei seguenti requisiti sottoelencati:

- **contratto di locazione regolarmente registrato** ai sensi di legge;
- **canone mensile** di locazione, al netto degli oneri accessori, **non superiore a Euro 500,00**;
- **conduzione** di un appartamento di civile abitazione iscritto al N.C.E.U. che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8, A/9
- **cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all' Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all' Unione Europea** è ammesso solo se munito di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata almeno biennale e di risiedere da almeno 5 anni continuativi nella Regione Marche e/o di risiedere da almeno 10 anni continuativi nel territorio nazionale;
- **residenza anagrafica nel Comune Urbisaglia** e nell' alloggio per il quale si chiede il contributo;
- mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art.4 della L.R. n. 44/1997 e successive modificazioni;
- **Reddito ISEE** (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare riferito all'anno finanziario 2009:
 - **Fascia A** – valore ISEE non superiore all'importo annuo dell'assegno sociale per l'anno 2010 (€ 5.349,89) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 30%
 - **Fascia B** - valore ISEE non superiore all'importo annuo di due assegni sociali per l'anno 2010 (€ 10.699,78) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 40%

La domanda di contributo, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, utilizzando gli appositi modelli in distribuzione gratuita presso l' Ufficio Servizi Sociali del Comune Urbisaglia **entro il 14 ottobre 2010.**

Urbisaglia li settembre 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRETTORE GENERALE
Dr. ETTORE GIATTINI

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

F.to SINDACO
BROCCOLO ROBERTO

F.to Segretario
DR GIATTINI ETTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari, dal

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR GIATTINI ETTORE

E' Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Urbisaglia , lì 14-09-2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR GIATTINI ETTORE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14-09-2010 al 29-09-2010 come previsto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/200, senza reclami;
- E' stata trasmessa in elenco ai signori capigruppo consiliari così come previsto dall'art.125 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ;

- perché dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267/2000.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR GIATTINI ETTORE

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 6.12.1971 n° 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.

•